

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI39974
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 03/06/2021 registrata al numero di protocollo 71940/2021;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **28/06/2021** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **8** classe **B** dell'impresa/Ente **ECONOVA SRL**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **09/07/2021** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **0691424863** prestate da **HDI Assicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **1500000,00** per la categoria **8** classe **B** dell'impresa/Ente **ECONOVA SRL** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: ECONOVA SRL

Con Sede a: BRESCIA (BS)

Indirizzo: VIA BORGOSATOLLO, 11

Località: BRESCIA

CAP: 25124

C. F.: 03278090174

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi

Classe **B** - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.

Inizio validità: 29/10/2021

Fine validità: 29/10/2026

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

ECONOVA SRL
Numero Iscrizione MI39974
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.89765/2021 del 15/07/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

Responsabile/i tecnico/i

FESTARI RAFFAELE

codice fiscale: FSTRFL72P10B157D

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - B

Art. 2

La revoca della garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria da ITAS Mutua Società Capogruppo n. 1701.1005048874 del 23/9/2016 per la categoria 8 classe B con efficacia dal 29/10/2021.

Art. 3

La garanzia finanziaria di cui all'art. 2 resta efficace per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. **Decorso tale termine la garanzia si estingue automaticamente.**

Art. 4

(prescrizioni)

Sostituito da Allegato "E" della Deliberazione Albo Gestori Ambientali n. 3 del 07 febbraio 2022 allegato alla presente

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

~~6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.~~

~~7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.~~

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 15/07/2021

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)



ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 8

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione; delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione;
2. I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario;
3. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
4. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 20 giugno 2011;
6. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.



Descrizione codice rischio

Polizza

Numero	Ramo	N. Stampato	Agenzia / Codice	Codice rischio	Codice controllo
0691424863	15		0691 / 1FZ	132	668

Durata della Garanzia	Decorrenza	Scadenza
0 mesi 7 anni 0 giorni	28/06/2021	28/06/2028

Frazionamento dei supplementi di premio **Con inizio quietanzamento dalla scadenza suindicata**

Contraente (Ditta Obbligata)

Denominazione ECONOVA S.R.L.			
Indirizzo	C.A.P.	Località	Provincia
VIA BORGOSATOLLO	25124	BRESCIA	BS

Codice Fiscale o Partita I.V.A	Numero posizione (carpetta)
03278090174	00000044103

Stazione Appaltante (Beneficiario)

Denominazione	Sede
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - C.F. 97047140583	VIA CRISTOFORO COLOMBO 44 - 00147 - ROMA (RM)

Estremi del Contratto

Causale Garanzia/Descrizione Lavori
 CATEGORIA 8 CLASSE B
 VEDASI ALLEGATO

Somma garantita

Somma Garantita 1.500.000,00 Unmilione cinquecentomila/00

Condizioni Particolari

La descrizione del rischio e il riepilogo delle garanzie sono riportati nell'Allegato Tecnico, che forma parte integrante della presente polizza.

Premi da corrispondere

Alla Firma	Premio Imponibile	Diritti	Imposte	Totale
	10.666,66	0,00	1.333,34	12.000,00

Di proroga (secondo il frazionamento sopra indicato)	Totale
0,00	0,00

Originale emesso in quattro esemplari in: GENOVA (GE) il 28/06/2021

L'importo di € 12.000,00 è stato pagato

Oggi a mie mani

Produttore o Esattore
(timbro e firma)

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con:

Società la HDI Assicurazioni S.p.A.
Ditta Obbligata la persona, l'ente o la ditta nel cui interesse la HDI Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore
Ditta Garantita il beneficiario della garanzia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell'importo indicato, si costituisce fideiussore nell'interesse della Ditta Obbligata a favore della Ditta Garantita, in conseguenza di inadempimento in ordine agli obblighi ed oneri assunti con il contratto indicato in premessa, verificatosi nel periodo di durata della polizza stessa e giunte a conoscenza della Ditta Garantita entro 3 mesi dalla scadenza del detto periodo. Trascorsi i 3 mesi sopraindicati la garanzia perderà comunque ogni efficacia e quindi la Società non sarà tenuta ad alcuna prestazione. Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dalla Ditta Obbligata nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2 - Proroga della garanzia - La garanzia prestata cessa alla data di scadenza della presente polizza. Tuttavia è facoltà della Ditta Garantita richiedere alla Società la proroga della garanzia determinandone la durata e il motivo della richiesta con la descrizione delle cause che hanno originato la concessione al Contraente della dilazione ai suoi obblighi contrattuali. La richiesta dovrà pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione in corso e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione della Ditta Obbligata la quale sarà tenuta a corrispondere, prima della proroga, il premio che sarà determinato dalla Società alle stesse condizioni della presente polizza con un minimo di 3/10 del premio annuo originario.

È in facoltà della Società rifiutare la concessione della proroga o richiedere alla Ditta Obbligata per la concessione della proroga stessa una garanzia reale. In caso di mancata richiesta di proroga o di mancato pagamento del premio relativo nei termini sopra indicati, la Società rimane definitivamente liberata da ogni obbligo assunto.

Art. 3 - Notizie sullo stato dei lavori - La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere alla Ditta Garantita notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti il contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 4 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 5 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento - La Ditta Garantita dovrà comunicare con lettera raccomandata alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento della Ditta Obbligata idonea a rendere operante la presente garanzia.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell'importo garantito e fermo quanto disposto dal successivo art. 7, verrà versato entro 30 giorni dalla data del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dalla Ditta Garantita contro la Ditta Obbligata; nel caso di opposizione di quest'ultimo, i 30 giorni decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.

Nell'ipotesi di fallimento o di Concursato Preventivo della Ditta Obbligata, il termine suddetto decorrerà dalla data di ammissione al passivo in via definitiva e senza riserve del credito della Ditta Garantita.

La Società non è tenuta ad informare del pagamento di cui al 2 comma la Ditta Obbligata, che nulla potrà eccepire in merito ad esso.

Art. 7 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita - Nel caso in cui la cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata ai sensi del contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale o altre forme, la Ditta Garantita, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto alla Ditta Garantita la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento dell'indennità da parte della Società.

Art. 8 - La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da essa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. Sono inoltre a carico della Ditta Obbligata tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato.

Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata alla Ditta Garantita in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, suoi coobbligati, successori ed aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.

Ove la Società lo richieda, la Ditta Garantita è tenuta a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 9 - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo - Fermo il disposto dell'art. 1953 c.c. la Società potrà richiedere la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Ditta Garantita;
- sopravvenuta insolvenza della Ditta Obbligata, protesti o esecuzioni a suo carico e in ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessazione della Ditta Obbligata;
- in ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione e di sospensione dei lavori non concordata con la Ditta Garantita anche se dipendente da fatto non imputabile alla Ditta Obbligata, escluse le cause di forza maggiore;
- in ogni ipotesi di mancata osservanza di ordine e/o intimazioni provenienti dalla Direzione lavori;
- in ogni ipotesi di inadempimento della Ditta Obbligata agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- inadempimento della Ditta Obbligata in ordine al rimborso delle somme pagate dalla società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fidejussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a tanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia.

Verificatosi per fatto della Ditta obbligata la liberazione delle garanzie, la Società restituirà alla Ditta Obbligata, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è espressamente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di una cauzione in numerario a favore della Ditta Garantita sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dalla Ditta Obbligata.

La Ditta Obbligata rinuncia al ricorso di cui all'art. 700 c.p.c. per ottenere il blocco delle somme sopraindicate.

Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte della Ditta Obbligata e della Ditta Garantita, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, a scelta della parte attrice, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società o quella del luogo ove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

HDI Assicurazioni S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 6 (Rinuncia della Ditta Obbligata ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società); Art. 8 (rinuncia della Ditta Obbligata ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.); Art. 9 (deposito cautelativo); Art. 11 (delega alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

Nota informativa - Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della polizza, l'informativa di cui all'art. 185 del decreto Legislativo del 7.09.2005 n. 209.

IL CONTRAENTE

L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'Agente